

REGOLAMENTO (CEE) N. 2796/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1972

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE ; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69 ⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa ;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese ; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 968/68 ;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della Repubblica unita

di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo nei loro confronti dev'essere diminuito, per gli alimenti composti a base di cereali, dell'importo dell'elemento fisso, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya ⁽⁶⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1036/72 ⁽⁷⁾ ;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 18.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c. 100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA- PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	1,370	0,470
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	14,145	13,245
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	2,368	1,468
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	15,143	14,243
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	3,836	2,936
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	16,611	15,711